

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 settembre 2017.

Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, notificata in data 29 agosto 2017;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 81 dell'8 aprile 2015, recante «Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013», ed in particolare gli articoli 10 e 19;

Considerato che, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 45, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 639/2014 le superfici utilizzate per il pascolo o per la fienagione non possono essere considerati terreni a riposo;

Considerato che la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2017)5807, sopra richiamata, autorizza l'Italia a prevedere deroghe a talune condizioni per otte-

nere il pagamento di inverdimento a causa della siccità, consentendo di utilizzare, per il pascolo o la fienagione, i terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione culturale o della costituzione delle aree d'interesse ecologico;

Considerato che, a causa delle condizioni climatiche avverse, comprovate dai dati agrometeorologici, l'attività agricola è stata seriamente colpita sull'intero territorio nazionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 19, del decreto ministeriale del 26 febbraio 2015 citato in premessa, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono apportate modifiche ai decreti di applicazione dei pagamenti diretti al fine di adattarli alle indicazioni della Commissione europea;

Ritenuto opportuno avvalersi delle deroghe previste nella decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807, consentendo agli agricoltori di utilizzare, per il pascolo o la fienagione, i terreni lasciati a riposo, anche se dichiarati nella domanda unica 2017, ai fini della diversificazione culturale e della costituzione delle aree di interesse ecologico;

Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome effettuata con nota ministeriale 25 settembre 2017, prot AOOGAB 0011282, ai sensi dell'art. 19 del sopracitato decreto ministeriale 26 febbraio 2015;


Decreta:

Art. 1.

Deroga per i terreni a riposo

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) n. C(2017)5807, per l'anno di domanda 2017, i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura distinta per il rispetto della diversificazione culturale, in deroga all'art. 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 citato nelle premesse, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la fienagione.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 della decisione di esecuzione (UE) n. C(2017)5807, per l'anno di domanda 2017, i terreni lasciati a riposo sono considerati area di interesse ecologico, in deroga all'art. 45, paragrafo 2 del regolamento delegato n. 639/2014 e all'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 citato nelle premesse, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la fienagione.



Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 845

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012,
N. 252

Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.

ONERI ELIMINATI

Il presente decreto non elimina oneri informativi.

ONERI INTRODOTTI

Il presente decreto non introduce oneri informativi.

Cosa cambia per i cittadini e le imprese

Il decreto consente di riconoscere come terreni lasciati a riposo anche le superfici agricole eventualmente pascolate o utilizzate per la fienagione.

17A07225

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «I Poggi società cooperativa edilizia», in Siena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «I Poggi società cooperativa edilizia» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della predetta Associazione di rappresentanza, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 4.759.361,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 4.795.166,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -35.805,00;

Considerato che in data 26 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «I Poggi società cooperativa edilizia», con sede in Siena (codice fiscale 01139290520) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Semboloni (codice fiscale SMBGNN43C23C407N), nato a Cavriglia (Arezzo) il 23 marzo 1943, e domiciliato in Bagno a Ripoli (Firenze), via Chiantigiana n. 66.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07252

